

STATUTO

(Ultimo aggiornamento 8 aprile 2014)

Articolo 1

Costituzione – Sede – Delegazioni

È costituita una Fondazione denominata “Il meglio di te - Organizzazione non lucrativa di Solidarietà Sociale in ricordo di Riccardo di Chiara”, di seguito indicata anche come "Fondazione", che potrà abbreviarsi in “Il meglio di te ONLUS”, con sede in Napoli, Via Ugo Foscolo n. 2. L'indirizzo può essere modificato all'interno dello stesso Comune anche con semplice delibera del Consiglio di Amministrazione, senza che la modifica costituisca variazione dello Statuto. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia sia all'estero per svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione ha lo scopo di perpetuare ed onorare la memoria di Riccardo di Chiara perseguendo esclusivamente finalità sociali ed umanitarie e quelle ad esse direttamente connesse operando nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, della beneficenza, dell'istruzione, della formazione e della tutela dei diritti civili, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali con particolare riguardo al settore giovanile.

In particolare, la Fondazione intende intervenire in Italia e all'estero, nelle aree del sottosviluppo ed in quelle colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, rivolgendo la propria attenzione alle sofferenze tipiche delle citate situazioni, al fabbisogno alimentare, alla cura delle malattie, al sostegno di malati, anziani, bambini ed in generale delle fasce più disagiate delle popolazioni in ragione delle loro condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La Fondazione interagisce con enti, pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni, nazionali ed estere, limitatamente agli aiuti umanitari, che perseguano finalità analoghe a quelle della Fondazione medesima.

A tal fine la Fondazione interverrà a favore delle persone e collettività suddette tramite:

- donazioni benefiche, in denaro o in natura, inoltrate direttamente o tramite altre organizzazioni umanitarie;
- svolgimento di attività materiali per l'istruzione, il sostegno e l'integrazione delle persone e collettività svantaggiate, da parte degli Aderenti alla Fondazione o di terzi, sia in Italia sia all'estero;
- sostegno, in ogni forma espressa, delle attività delle organizzazioni e strutture operanti in campo sociale e sanitario a livello internazionale o locale.

La Fondazione potrà promuovere e gestire tutte le iniziative direttamente connesse o comunque accessorie a quelle istituzionali, potrà inoltre accettare erogazioni liberali in denaro o in natura

effettuate da persone fisiche, società ed enti commerciali e non, anche di diritto pubblico, sia residenti sia esteri.

La Fondazione per il perseguimento delle finalità sopraindicate potrà tra l'altro esercitare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- inviare nei paesi del cosiddetto terzo e quarto mondo personale specializzato nell'assistenza sociosanitaria, psicologica, economica e nella formazione professionale oltre al personale necessario all'accompagnamento dei beni e del denaro inviato, nonché al personale addetto all'organizzazione di servizi di assistenza in loco;
- organizzare viaggi e soggiorni a scopo di assistenza sociale e in generale per finalità umanitarie di abitanti e collettività in Italia e all'estero;
- organizzare raccolte di fondi e beni materiali per i progetti e le finalità della Fondazione;
- realizzare e sostenere progetti di "adozione a distanza", compatibilmente con le leggi in materia;
- organizzare seminari, convegni, conferenze, corsi didattici ed informativi, dibattiti, manifestazioni, spettacoli, produzioni e proiezioni cinematografiche ed audiovisive, mostre artistiche e artigianali e quant'altro necessario al raggiungimento degli scopi sociali;
- aderire, anche attraverso propri rappresentanti, ad Organizzazioni, Enti, Istituzioni, Fondazioni nazionali e internazionali che perseguano scopi analoghi o complementari;
- svolgere attività editoriale e di distribuzione di pubblicazioni, anche multimediali, periodiche e librerie a carattere socio-culturale.

E' espressamente esclusa la possibilità per la Fondazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) dell'art. 10 del D.Lgs. 4 Dicembre 1997 n° 460 e quelle ad esse connesse o accessorie per natura.

Articolo 3- Enti ammessi a collaborare con la Fondazione

La Fondazione intende operare con progetti propri ed a sostegno di progetti altrui. A tal fine la Fondazione riconosce come possibili partner tutti i soggetti organizzati, imprese, enti strumentali, persone fisiche che, per le loro esperienze, competenze e conoscenze nel campo della solidarietà sociale e della cooperazione allo sviluppo, possano portare e garantire un contributo alla progettazione, realizzazione e sostenibilità del progetto.

La Fondazione inoltre riconosce come beneficiari di erogazioni tutti i soggetti organizzati e formalmente costituiti che operano senza finalità di lucro, come organizzazioni, fondazioni, associazioni, organizzazioni non governative, nazionali e internazionali che operino per scopi di utilità sociale. Più in particolare:

- a) Organizzazioni Non Governative (ONG) in possesso del riconoscimento d'idoneità del Ministero degli Affari Esteri;
- b) enti senza scopo di lucro, ovvero associazioni, comitati, federazioni, fondazioni e cooperative che svolgono la propria attività in modo diretto e continuato con un radicamento nel territorio. I soggetti di cui sopra non possono perseguire in alcun modo fini di lucro nella realizzazione del progetto e devono investire in quest'ultimo tutte le entrate collegate ad esso. L'assenza di finalità lucrative è sanzionata attraverso il divieto di distribuire tra i propri componenti eventuali profitti derivanti da attività e l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento, ad altro ente

senza fini di lucro o per fini di pubblica utilità.

Non potranno essere prese in considerazione dalla Fondazione proposte partenariato e domande di contributo presentate da:

- a) partiti e movimenti politici e loro articolazioni organizzative;
- b) organizzazioni sindacali e di patronato;
- c) organizzazioni che praticano discriminazione o limitano l'iscrizione in base a razza, religione, età, sesso, luogo di nascita;
- d) organizzazioni religiose ove le proposte riguardino la propaganda di uno specifico credo o fede religiosa;
- e) organizzazioni per i diritti degli animali;
- f) enti di lucro o imprese di qualsiasi natura;
- g) associazioni sportive sia professionali sia dilettantistiche, salvo che l'attività sia prevalentemente diretta a favore di soggetti svantaggiati;
- h) associazioni e gruppi ricreativi;
- i) iniziative che favoriscono e giovano innanzitutto agli stessi membri dell'organizzazione.

Articolo 4- Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della normativa vigente tempo per tempo.

Articolo 5 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti iniziali in denaro per il perseguimento degli scopi, versati nella misura di Euro 25.000 (venticinquemila) da ciascuno dei tre Fondatori in occasione della costituzione della Fondazione;
- dai fondi conferiti dai Fondatori successivamente nominati come da Articolo 9 del presente Statuto;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici o da persone ed imprese private.

Articolo 6- Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalla quota di patrimonio che il Consiglio di amministrazione delibera di destinare al Fondo di gestione;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio;

- da eventuali altri contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici o da persone od imprese private;
 - dai contributi in qualsiasi forma concessi dai Fondatori e da soggetti terzi;
 - dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno l'Assemblea dei Fondatori approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio in corso e sempre entro il 30 aprile il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, dal Vice presidente o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

Articolo 8- Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 9 - Fondatori

Assumono la qualifica di "Fondatori" le persone fisiche che, in occasione della costituzione, hanno concorso al patrimonio della Fondazione con un proprio conferimento iniziale.

Può divenire successivamente Fondatore ogni soggetto, italiano o straniero, persona fisica o ente, anche se privo di personalità giuridica, il quale venga nominato tale con delibera adottata dall'Assemblea dei Fondatori con il voto favorevole di tutti i Fondatori della Fondazione, alle seguenti condizioni:

- a) Venga presentato da un Fondatore;

b) Concorra al patrimonio della Fondazione con un importo determinato dall'Assemblea dei Fondatori non inferiore al 60% del conferimento iniziale precedentemente definito rivalutato nel tempo oppure con conferimento di beni mobili o immobili di corrispondente valore.

A cura del Consiglio di Amministrazione e sotto la sua responsabilità viene tenuto l'Albo dei Fondatori.

Articolo 10 - L'Assemblea dei Fondatori

L'Assemblea dei Fondatori è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita dell'ente ed al raggiungimento dei suoi scopi. Hanno facoltà di entrarne a far parte i Fondatori nonché i soggetti che saranno nominati tali ai sensi dell'articolo precedente.

L'Assemblea dei Fondatori ha il compito di:

Nominare il presidente della Fondazione;

Nominare i Consiglieri;

Procedere alla nomina dei Fondatori ai sensi dell'art. 9;

Approvare i regolamenti interni;

Deliberare in merito all'attribuzione delle qualifiche di Aderenti e Sostenitori;

Approvare il bilancio preventivo e consuntivo predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

Approvare i programmi annuali di attività predisposti dal Consiglio di Amministrazione;

Approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione;

Deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;

Deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;

Svolgere ogni ulteriore compito ad essa attribuito dal presente Statuto.

. Articolo 12 - Aderenti, Sostenitori, Volontari e Sostenitori onorari

Sono qualificati "Aderenti", le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla gestione ed alle attività della stessa mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di Amministrazione, anche annualmente.

Sono qualificati "Sostenitori", le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono agli scopi della Fondazione con l'attribuzione di beni materiali o immateriali .

Sono qualificati "Volontari", le persone fisiche che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono agli scopi della Fondazione con apporto personale a titolo gratuito.

Gli Aderenti possono essere anche Sostenitori e/o Volontari e viceversa.

Sono qualificati “Sostenitori onorari” le personalità di chiara fama che accettano di sostenere moralmente la Fondazione.

Le attività svolte dagli Aderenti, Sostenitori, Volontari e Sostenitori onorari, a favore della Fondazione, sono a titolo gratuito.

L'Assemblea dei Fondatori delibera in merito all'attribuzione della qualifica di Aderente, Sostenitore, Volontario o Sostenitore onorario, su proposta del Consiglio di Amministrazione, e tiene un apposito registro.

L'Assemblea dei Fondatori potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e il raggruppamento degli Aderenti, Sostenitori, Volontari o Sostenitori Onorari per progetto e/o per partecipazione alle attività della Fondazione.

La qualifica di Aderente, Sostenitore, Volontario o Sostenitore onorario della Fondazione non fa acquisire diritti nei confronti della Fondazione stessa né attribuisce la qualifica di membro e/o associato e/o partecipante della Fondazione.

Articolo 13 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto di un numero variabile di membri compreso tra tre e sette, tutti nominati dai Fondatori a maggioranza, anche tra candidati scelti al di fuori dei Fondatori.

Il Consiglio potrà validamente operare con pieni poteri non appena verranno nominati i membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e possono essere rinominati, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Il Consigliere che accetta la nomina accetta di svolgere gratuitamente il suo mandato.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i Fondatori nominano il nuovo Consigliere che resterà in carica sino alla prima Assemblea dei Fondatori che provvederà alla nomina.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione risulta composto di meno di tre membri, esso dovrà intendersi decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

Al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione

In particolare provvede a:

- approvare la relazione del Presidente sull'attività della Fondazione e sulle linee generali del suo sviluppo;

- individuare i settori d'interesse della Fondazione;
- delegare a singoli Consiglieri specifici compiti e mansioni, determinandone all'atto della nomina poteri di firma e di spesa;
- predisporre i progetti di bilancio di previsione e di bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei Fondatori;
- nominare, al proprio interno, un Vice Presidente i cui poteri, facoltà e durata nella carica saranno attribuiti direttamente dal Consiglio;
- nominare al proprio interno un Consigliere segretario;
- istituire comitati tecnici e consultivi per singoli progetti e/o settori di attività;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- deliberare eventuali modifiche statutarie richieste da modifiche legislative;

Il Consiglio d'Amministrazione può istituire il Comitato esecutivo, determinandone numero dei membri, funzioni e poteri all'atto della nomina.

Articolo 14- Convocazione e quorum del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata a mezzo fax o e-mail con avviso di ricezione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio si riunisce validamente, in prima convocazione, con la presenza dei due terzi dei membri.

Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti espressi, prevale il voto di chi presiede.

In caso di presenza di tutti i componenti il consiglio potrà avvenire validamente anche in difetto dei termini sopra indicati.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza del Presidente e del Vice Presidente la riunione deve essere aggiornata. Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 15 - Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione, è nominato dall'Assemblea dei Fondatori, resta in carica tre esercizi e può essere rinominato.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione."

Articolo 16- Segretario

Il Segretario è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra persone esperte di amministrazione, resta in carica tre esercizi e può essere confermato.

All'atto della nomina del Segretario, il Consiglio d'Amministrazione determina natura, e qualifica del rapporto. La carica di Segretario è compatibile con quella di membro del Consiglio di Amministrazione. Nel caso che il Segretario sia componente del Consiglio d'Amministrazione non percepisce compenso per il lavoro prestato. La decadenza da Consigliere comporta la decadenza dalla carica di Segretario.

Il Segretario provvede alla redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17- Collegio dei Revisori dei Conti

Il Consiglio di Amministrazione, se richiesto dalla legge o se lo ritiene opportuno, nomina il Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti. I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Articolo 18- Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Napoli e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

Articolo 19- Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Assemblea dei Fondatori, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 20- Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Firmato:

- **Fulvia Russo - fondatore**
- **Eduardo Gravina - fondatore**
- **Luigi Turino - fondatore**
- **Paola Landolfi – (sigillo)**